



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 507

DEL 28 dicembre 2020

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. MULATERO LUIGI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. MARIANO PROTTO E AVV. IRENE GROSSI

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 9.05.2006 era stata emessa da questo Comune ordinanza n. 33 per la demolizione di opere abusivamente realizzate presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5;
- in data 19.07.2006 con prot. 12360, era stata presentata istanza di Permesso di Costruire con la quale si richiedeva la sanatoria delle opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato, nonché la totale riedificazione del fabbricato residenziale demolito.
- La pratica edilizia sopra indicata, sottoposta all'esame della locale commissione edilizia aveva avuto parere favorevole, condizionato alla separazione della pratica in due distinte istanze, di cui una volta alla sanatoria delle opere di demolizione e la seconda per l'edificazione del nuovo fabbricato.
- In data 19.02.2007 era stato rilasciato Permesso in Sanatoria n. 12, ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01 e s.m.i., inerente opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5 e successivamente, in data 23.02.2007, era stato rilasciato Permesso di Costruire n. 14, per riedificazione di fabbricato residenziale abusivamente demolito, presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5.
- Il permesso a costruire n.14/2006 è stato oggetto di ricorso al Tar conclusosi con sentenza di rigetto n. 1606 del 26 marzo 2010 cui è seguito l'appello proposto dal Consiglio di Stato che ha, per contro, accolto il ricorso disponendo l'annullamento del citato permesso a costruire con sentenza n. 02009/2016.

- Considerato che l'esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, per il conseguente coinvolgimento degli interessi di più soggetti che ne subiscono gli effetti, si presentava di particolare complessità e delicatezza, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 /2017 si promuoveva ricorso avanti al Consiglio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112 comma 5 e 114 comma 7 del D.Lgs n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), recante la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla predetta sentenza n. 02009/2016, affidando l'incarico di assistenza legale all'Avv. Prof. Mariano Protto, avvocato particolarmente esperto in diritto amministrativo.
- Rilevato che con sentenza 3614 del 30 maggio 2019 la IV Sezione del Consiglio di Stato pronunciava l'inammissibilità del ricorso, precisando che *“Nel caso di specie la portata del giudicato è affatto chiara e inequivoca, esplicandosi e esaurendosi nell'effetto tipico demolitorio di un giudicato di annullamento del titolo edilizio, costituito dal permesso di costruire n. 14 del 23 febbraio 2007, e dovendo l'Amministrazione, nell'ambito delle sue specifiche e proprie attribuzioni, valutare se e quali provvedimenti adottare a seguito dell'annullamento giurisdizionale”*.
- Dato atto che il Comune con nota prot. 1047/2020 del 20/01/2020 notificava al sig. Mulatero e ai controinteressati l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 12 del 19/02/2017, assegnando agli stessi un termine di 15 giorni per presentare eventuali memorie, istanze e documenti. Successivamente il suddetto in data 27 gennaio 2020 prendeva visione della documentazione, ritenendo, tuttavia, che la stessa non fosse sufficiente e con richiesta di accesso agli atti chiedeva l'accesso all'intero fascicolo;
- in data 19 maggio 2020 veniva notificato al Comune l'atto di citazione con il quale il Sig. Mulatero Luigi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte il Comune di Pianezza per l'annullamento del silenzio – rigetto formatosi sulla domanda di accesso agli atti formulata dallo stesso in data 27. 01.2020 relativamente alla presa visione della pratica edilizia completa F29 -P114-sub4-p361 sub3-p362 sub 17 (Fiaschè/Giannone);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 10.06.2020 veniva autorizzata la costituzione in giudizio avverso tale ricorso, incaricando l'Avvocato Mariano Protto;
- con sentenza n. 579 del 29.09.2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Sezione Seconda si ordinava al Comune di consentire l'accesso agli atti richiesto.

Successivamente il citato permesso di costruire n. 12/2017 veniva annullato e notificato agli interessati l'avvio del procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez.Iv, il 18.05.2016.n. 2009.

Nelle more delle vicende processuali, si verificava la vendita del fabbricato in questione e i rapporti di vicinato con i nuovi proprietari hanno dato luogo ad episodi che hanno comportato l'installazione di una rete sul confine delle proprietà da parte del sig. Mulatero, a cui faceva seguito l'emissione dell'ordinanza n. 74 del 10.11.2020 di demolizione di opere edili eseguite in assenza di atti autorizzativi presso l'area cortilizia con accesso dalla Via Caduti per la Libertà, 1, con ripristino dello stato dei luoghi.

Rilevato che in data 04.12.2020, prot. 22887 veniva notificato al Comune l'atto di citazione con il quale il Sig. Mulatero Luigi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte il Comune di Pianezza per l'annullamento, previa sospensiva, della citata ordinanza

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 198 del 11.12.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel suddetto ricorso.

Ritenuto di conferire al medesimo prof. avvocato Mariano Protto del Foro di Milano e l'avv. Irene Grossi del Foro di Torino, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, l'incarico di assistenza e rappresentanza professionale per la costituzione in giudizio al fine di difendere e sostenere la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale, in considerazione del fatto che gli stessi sono già a conoscenza della vicenda giudiziaria.

Considerato che a tal fine è stata richiesta la disponibilità dei suddetti avvocati, che hanno richiesto, per lo svolgimento del citato incarico, un compenso determinato come segue :

<i>Onorario</i>€	5.000,00
<i>Spese forfettarie 15%</i>	€	750,00
<i>CPA 4%</i> €	230,00
 <i>IVA 22%</i>	 €	 1.315,60
 <i>per un totale di</i>	 	 € 7.295,60

Ritenuto, altresì, necessario approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022

Visto l'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs.267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Affari Generali in virtù della validità della nomina disposta con Decreto Sindacale n. 4 del 21/05/2019.

DETERMINA

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- Di affidare al prof. avvocato Mariano Protto del Foro di Milano e all'avv. Irene Grossi del Foro di Torino, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, per i motivi citati in premessa, al fine di tutelare gli interessi dell'ente, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, avverso il ricorso presentato dal Sig. Luigi Mulatero, per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 74 del 10.11.2020 di demolizione di opere edili eseguite in assenza di atti autorizzativi presso l'area cortilizia con accesso dalla Via Caduti per la Libertà, 1, con ripristino dello stato dei luoghi.
- Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
-

- Di impegnare la somma di € 7.295,60 al lordo degli oneri di legge, di cui € 5.000,00 per onorari, € 750,00 per spese forfettarie, € 1.315,60 per Iva ed € 230,00 per Cpa, per € 3.550,00 ai fondi di cui al codice di bilancio 01 02 1 103 - cap 124 del bilancio per l'esercizio 2020 e per € 3.745,60 ai fondi di cui al codice di bilancio 01 02 1 103 - cap 124 del bilancio per l'esercizio 2021.
- Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, con apposito atto successivo.
- Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il suddetto incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016.
- La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento

Prenotazione Impegno

Impegno

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica

Pianezza, 28 dicembre 2020

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca**

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: GUIFFRE STEFANIA

Proposta Determinazione n. 105

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 07 gennaio 2021

Pianezza, li 07 gennaio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo